

Sassari, 16 febbraio 2016  
Prot.: 2085/3

Al Comune di Nulvi  
**Ufficio del Responsabile del Settore Tecnico**

*All'attenzione dell'Ing. Michele Fois, responsabile del settore.*

[ufficiotecnico.nulvi@legamail.it](mailto:ufficiotecnico.nulvi@legamail.it)

**OGGETTO:** Tariffa urbanistica per redazione/adequamento piani attuativi. Informazioni circa l'interpretazione relativa al riconoscimento percentuale delle spese.

**Rif. Vs. pec del 10 febbraio 2016.**

In riscontro alla Sua nota in oggetto si precisa che la tariffa per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del 1° dicembre 1969, n. 6679, citata nella Vostra nota, e adeguata con circolare del Ministero LL.PP. 10.2.1976 n. 22, è abolita, come tutte le tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 1/2012. Pertanto per determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l'appalto c.d. "integrato" e le prestazioni urbanistiche, è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (*Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria*).

In proposito l'ANAC, nella Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015, sottolinea che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti.

Sulla base di quanto sopra, il corrispettivo da porre a base di gara per la Redazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Nulvi va determinato applicando i parametri generali del DM 143/2013 e in particolare, con riferimento alle prestazioni che attengono alle categorie di opere Territorio, Urbanistica, Paesaggio, Ambiente, ecc. il valore dell'opera è definito:

- nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale, sulla base del Prodotto Interno Lordo (PIL) complessivo relativo al contesto territoriale interessato (abitanti);
- nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo, sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto;
- nel caso della categoria "paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste", per la Produzione Lorda Vendibile aziendale.

Comunque, in risposta al Suo quesito, secondo la vecchia tariffa per le prestazioni urbanistiche, i compensi accessori a vacanza e i rimborsi spese, calcolati analiticamente in base agli artt. 4 e 6 della Tariffa 1949/143 oppure con loro conglobamento determinato in percentuale sugli onorari in base alla Tabella B allegata alla Circolare 1969/6679, sono da aggiungere agli onorari già rivalutati in base agli indici ISTAT.

Con i migliori saluti.

*Il Presidente*  
(arch. Francesco De Rosa)